



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data

13/3/19
h. 15,13
80

**EMENDAMENTI AL DECRETO DELEGATO 28 DICEMBRE 2018 N.176
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI
ENTI CREDITIZI E DI VIGILANZA PRUDENZIALE E
SUPPLEMENTARE SUL SETTORE FINANZIARIO IN RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2002/87/CE, DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE E
DEL RELATIVO REGOLAMENTO UE 575/2013"**

Emendamento aggiuntivo della lettera e-bis) al comma 1 dell'articolo 2

Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera e-bis):

"e-bis) "direttiva MiFID II", la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari;"

Emendamento parzialmente soppressivo della lettera g) del comma 1 dell'articolo 2

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 è così modificata:

"g) "ente a rilevanza sistemica", un ente impresa madre nell'Unione europea, una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione europea, una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione europea o un ente il cui dissesto o cattivo funzionamento potrebbe determinare un rischio sistemico così come definito dalla normativa Basilea III;"

Emendamento modificativo della lettera z) del comma 1 dell'articolo 2

La lettera z) del comma 1 dell'articolo 2 è così sostituita:

"z) "mercato regolamentato": sistema multilaterale, amministrato ovvero gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole ovvero ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla direttiva MiFID II;"

Emendamento aggiuntivo della lettera ee-bis) al comma 1 dell'articolo 2

Dopo la lettera ee) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera ee-bis):

"ee-bis) "rischio sistemico", un rischio di disordine del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale;"





SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data

B/B/19
h 15,13
ML
B

Emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 7

Il comma 1 dell'articolo 7 è così modificato:

"1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 5 2, della LISF, gli enti pubblicano, nella nota integrativa tra gli indicatori chiave, il rendimento delle attività calcolato come risultato netto di esercizio diviso per il totale di bilancio."

Emendamento modificativo del comma 4 dell'articolo 8

Il comma 4 dell'articolo 8 è così modificato:

"4. Nell'ambito delle strategie e processi di cui al precedente comma 2, gli enti dispongono di misure per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello di rischi a cui sono o potrebbero essere esposti, **nonché l'adeguatezza del proprio profilo di liquidità**. Tali strategie e processi sono oggetto di periodiche revisioni interne al fine di assicurare che essi rimangano completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente."

Emendamento modificativo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 13

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 è così sostituita:

"b) qualora a capo del gruppo o sottogruppo non vi sia un'impresa regolamentata:
i) le attività del gruppo o del sottogruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, secondo determinate soglie stabilite;
ii) almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento;
iii) le attività consolidate o aggregate dell'impresa del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative."

Emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 14

Il comma 1 dell'articolo 14 è così sostituito:

"1. Al comma 1 dell'articolo 1 della LISF, la definizione di cui alla lettera II) è così sostituita:
"II) "società di gestione": la società che svolge l'attività di cui alla lettera E dell'Allegato 1 congiuntamente o disgiuntamente all'attività di cui alla lettera F del medesimo allegato;"."



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data

B3/1e
h15/B
me 9/10

Emendamento modificativo dell'articolo 17

L'articolo 17 è così sostituito:

"Art. 17

(Requisiti degli esponenti aziendali)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della LISF è così sostituito:

"1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo di soggetti autorizzati devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dall'autorità di vigilanza, che stabilisce altresì:

- a) gli ulteriori criteri di correttezza e di competenza;
- b) i criteri di adeguatezza nella composizione degli organi collegiali;
- c) il numero di incarichi che possono essere assunti contemporaneamente, considerato che gli esponenti devono dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni in seno al soggetto autorizzato."

2. All'articolo 15 della LISF è aggiunto il seguente comma 1-bis:

"1-bis. In caso di non rispondenza degli esponenti aziendali ai requisiti e criteri di cui al precedente comma, l'autorità di vigilanza può disporre con proprio provvedimento la rimozione dell'incarico."

Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 19

Il comma 2 dell'articolo 19 è così modificato:

"2. All'articolo 37 della LISF sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica continua del corretto esercizio delle attività riservate e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza.

1-ter. L'autorità di vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza degli strumenti di vigilanza e delle pratiche di vigilanza raccomandate **da istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea a ciò competenti** dalle autorità dell'Unione europea."

Emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 22

Il comma 1 dell'articolo 22 è così modificato:

"1. Dopo l'articolo 44 della LISF è inserito l'articolo 44-bis nel testo che segue:

"Art.44-bis

(Informativa da parte dell'autorità di vigilanza)

"1. L'autorità di vigilanza, ~~fatto salvo il rispetto della riservatezza~~ **nel rispetto del segreto d'ufficio**, pubblica sul proprio sito internet ed aggiorna periodicamente le seguenti informazioni:

- a) il testo delle disposizioni legislative, dei provvedimenti emanati e di ogni altro orientamento generale ~~relativo ai soggetti autorizzati~~ **sulle materie oggetto della presente legge;**



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data

13/3/12

R 15.13
SP

- b) i criteri generali ed i metodi di vigilanza, inclusi gli strumenti utilizzati nel processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 45;
 - c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali relativi all'applicazione della regolamentazione prudenziale, inclusa la numerosità e la natura delle misure adottate ai sensi dell'articolo 46, nonché delle sanzioni amministrative erogate;
 - d) le modalità di esercizio delle opzioni previste dai provvedimenti.
2. L'autorità di vigilanza, con proprio regolamento, disciplina modalità e tempi di pubblicazione delle informazioni di cui sopra nonché dell'ulteriore informativa da pubblicare."."

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 28-bis

Dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente articolo 28-bis:

"Art. 28-bis

(Ordine di porre termine alle violazioni)

1. All'articolo 141 della LISF è aggiunto il seguente comma 1-bis:

"1-bis. Qualora le violazioni siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, l'autorità di vigilanza può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma, applicare una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'autorità di vigilanza irroga le summenzionate sanzioni amministrative pecuniarie applicando una maggiorazione fino a un terzo rispetto all'ammontare previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali previsti."."

Emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 29

Il comma 1 dell'articolo 29 è così modificato:

- "1. All'Allegato 1 della LISF, la lettera G) è così sostituita:

"G) Attività assicurativa

Per attività assicurativa si intende l'assunzione **la diretta assunzione** e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione mediante l'esercizio delle attività:

- a) di assicurazione **diretta** vita;
- b) di assicurazione **diretta** non vita, ivi inclusa l'assicurazione contro i danni.

Per assicurazione **diretta** vita si intendono le assicurazioni e le operazioni come risultano dalla classificazione per ramo stabilita con provvedimento dell'autorità di vigilanza.

Per assicurazione **diretta** non vita si intendono le assicurazioni come risultano dalla classificazione per ramo stabilita con provvedimento dell'autorità di vigilanza."."



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data

13/3/19
h 15,13
mk

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 29-bis

Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente articolo 29-bis, come primo articolo del Titolo III – Modifiche al Decreto 30 maggio 2006 n.76:

"Art. 29-bis
(Dissuasività delle sanzioni)

1. Dopo l'articolo 18 del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 è inserito l'articolo 18-bis nel testo che segue:

"Art.18-bis
(Dissuasività delle sanzioni)

1. Al fine di rendere la sanzione sufficientemente dissuasiva, la Banca Centrale, in deroga agli importi massimi di cui ai precedenti articoli, può irrogare sanzioni amministrative entro le misure così come di seguito determinate:

- a) nel caso di una persona giuridica, fino al 10% del totale dei ricavi dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente;
- b) nel caso di una persona fisica, fino a 5 milioni di euro;
- c) fino al doppio dell'ammontare del beneficio derivante alla persona fisica o giuridica dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato."

Emendamento aggiuntivo dei commi 2-bis e 2-ter all'articolo 32

Dopo il comma 2 dell'articolo 32 sono aggiunti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:

"2-bis. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 31 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 è sostituita come segue:

"c) il limite minimo e massimo dell'importo di ciascuna sanzione amministrativa pecuniaria, affinché le sanzioni risultino adeguatamente efficaci, proporzionate e dissuasive;"

"2-ter. Al comma 3 dell'articolo 31 della Legge 29 giugno 2005 n. 96, sono aggiunte le seguenti lettere:

"i-bis. la capacità finanziaria del responsabile della violazione;

i-ter. l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

i-quater. i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

i-quinquies. il livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca Centrale;

i-sexies. le potenziali conseguenze sistemiche della violazione".



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 13/3/2019
h. 15.13

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 32-bis

Dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente articolo 32-bis:

"Art. 32-bis
(Pubblicità sanzioni)

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 è sostituito come segue:
"1. La Banca Centrale può, nei casi e nelle modalità che ritiene più opportuni, dare pubblicità al provvedimento di sanzione pecuniaria, rendendo almeno noti la natura della violazione e dei soggetti destinatari del medesimo provvedimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento sia presentato ricorso amministrativo, sarà data pubblicazione anche dell'avvio dell'impugnazione e del suo esito."."

San Marino, 13 marzo 2019

IL SEGRETARIO DI STATO
(Eva Guidi)

